



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

“Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna in materia di forma di governo, ineleggibilità e incompatibilità, istituti di partecipazione popolare e rapporti con gli enti locali.”

Versione del 14 luglio 2026: nelle note è riportato il riferimento al numero della scheda di approfondimento.

Proposta di Legge regionale statutaria

“Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna in materia di forma di governo, ineleggibilità e incompatibilità, istituti di partecipazione popolare e rapporti con gli enti locali.”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Oggetto	5
Art. 2 Principi generali	5
TITOLO II ORGANI DI GOVERNO	5
CAPO I Consiglio regionale	5
Art. 3 Consiglio regionale	5
Art. 4 Funzioni del Consiglio regionale	6
Art. 5 Atti di Programmazione	7
Art. 6 Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche	7
Art. 7 Qualità della legislazione	7
Art. 8 Nomine	8
Art. 9 Funzioni del Presidente del Consiglio regionale	8
Art. 10 Consiglieri regionali	8
CAPO II Presidente della Regione	8
Art. 11 Presidente della Regione	8
Art. 12 Funzioni del Presidente della Regione	9
Art. 13 Programma di governo e comunicazione dei componenti della Giunta regionale	10
Art. 14 Relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo	10
Art. 15 Sottosegretario alla Presidenza della Regione	10
CAPO III Giunta regionale	11
Art. 16 Giunta regionale	11
Art. 17 Funzioni della Giunta regionale	11
Art. 18 Assessori regionali	11
Art. 19 Mozione di censura politica	12
Art. 20 Organizzazione regionale	12
CAPO IV Disciplina della cessazione anticipata della legislatura	12
Art. 21 Scioglimento anticipato del Consiglio regionale	12
Art. 22 Cessazione del mandato del Presidente della Regione	13
Art. 23 Mozione di sfiducia	14
Art. 24 Prorogatio	14
CAPO V Collaborazione tra gli organi di governo	14
Art. 25 Coordinamento istituzionale e collaborazione tra gli organi di governo	14
TITOLO III INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	15
Art. 26 Ineleggibilità	15

Art. 27 Incompatibilità	16
Art. 28 Competenze sulla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità	17
TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	18
Capo I Iniziativa legislativa popolare.....	18
Art. 29 Progetti di legge di iniziativa popolare.....	18
Capo II Referendum	18
Art. 30 Disposizioni generali.....	18
Art. 31 Referendum abrogativo	19
Art. 32 Referendum consultivo	20
Art. 33 Referendum propositivo.....	20
Art. 34 Referendum confermativo	21
Capo III Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare	21
Art. 35 Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare	21
TITOLO V CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.....	22
Art. 36 Rapporti con gli enti locali	22
Art. 37 Consiglio delle autonomie locali.....	22

BOZZA NON DEFINITIVA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge regionale statutaria disciplina la forma di governo della Regione, i rapporti fra gli organi di governo, i principi fondamentali dell'organizzazione regionale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, gli istituti di partecipazione popolare e i rapporti con gli enti locali.
2. Essa è adottata in attuazione dell'articolo 15, comma 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna e dei principi dell'ordinamento della Repubblica.

Art. 2 Principi generali

1. Il funzionamento della forma di governo regionale, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si conformano ai principi di equilibrio istituzionale, di leale collaborazione e di responsabilità politica.
2. L'attività degli organi della Regione è improntata ai principi di democrazia, uguaglianza, trasparenza, imparzialità e buon andamento ed è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione garantisce forme adeguate e stabili di cooperazione con gli enti locali, nonché idonei ed effettivi strumenti di partecipazione ai processi decisionali dei cittadini, singoli o associati e delle rappresentanze economiche e sociali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Consiglio regionale

Art. 3 Consiglio regionale

1. **Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale ed è composto da sessanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione¹.**
2. L'elezione dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione avviene contestualmente a suffragio universale e diretto, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria in materia elettorale adottata in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.
3. Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni che decorrono dalla data delle elezioni.
4. **Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Regione e possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di cui al comma 3. Il decreto di indizione delle elezioni è**

¹ Vedi la scheda di approfondimento:
[n. 1\) "Numero di consiglieri regionali per regione".](#)

pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione².

5. La prima seduta del Consiglio regionale è convocata dal Presidente della Regione proclamato eletto entro venti giorni dalla proclamazione dei consiglieri regionali.

6. L'insediamento del Consiglio regionale, nonché la costituzione e le modalità di funzionamento dei suoi organi interni sono disciplinati dal Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.

7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

Art. 4 Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e regolamentare, definisce l'indirizzo politico generale della Regione e ne controlla e valuta l'attuazione; esercita le funzioni consultive attribuite dalla legge, vigila sull'attività degli altri organi di governo, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.

2. In particolare, il Consiglio regionale:

- a) delibera sul Programma di governo presentato dal Presidente della Regione e può specificarne e integrarne i contenuti mediante atti di indirizzo;
- b) delibera sulla relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo presentata dal Presidente della Regione e può formulare su di essa atti di indirizzo;
- c) approva gli atti generali di pianificazione e programmazione regionali e le loro modificazioni;
- d) adotta atti di indirizzo relativi all'attività della Regione nei rapporti con lo Stato;
- e) adotta atti di indirizzo ai fini dell'elaborazione dei piani e dei programmi regionali attuativi delle politiche dell'Unione europea e dello Stato e ne verifica l'attuazione;
- f) adotta atti di indirizzo e ratifica con legge le intese della Regione con altre regioni;
- g) adotta atti di indirizzo sui progetti di accordo o di intesa con altri Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato;
- h) concorre alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea;
- i) delibera gli atti di indirizzo alla Giunta regionale relativi alla predisposizione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
- j) delibera le nomine e le designazioni ad esso attribuite dalla legge;
- k) controlla l'attività della Giunta regionale e valuta l'attuazione e gli effetti delle leggi regionali ai sensi dell'articolo 6.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d), f), g) e i) la Giunta regionale riferisce al Consiglio sulle iniziative da avviare e su quelle assunte in attuazione degli indirizzi approvati.

4. Nell'esercizio dell'attività consultiva il Consiglio regionale esprime il parere nei casi ed entro i termini previsti dalla legge; in mancanza di un termine legislativamente stabilito, il parere è reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, si può prescindere dal parere medesimo, salvo diversa previsione normativa. Qualora il parere reso contenga osservazioni o

² Vedi le schede di approfondimento:

n. 2) ["Termini elezioni regione Sardegna disciplina vigente"](#).

n. 3) ["Durata degli organi elettivi e finestre elettorali giurisprudenza Consiglio di Stato"](#).

proposte di modifica, l'organo competente all'adozione dell'atto finale può discostarsene, in tutto o in parte, dandone specifica motivazione.

5. Il Consiglio regionale, inoltre, svolge le altre funzioni previste dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle altre leggi.

Art. 5 **Atti di Programmazione**

1. Ai fini della formulazione degli indirizzi sulle proposte di piani e di programmi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) e sulle eventuali modifiche degli stessi, la Giunta regionale assicura al Consiglio una tempestiva informazione anche attraverso la trasmissione della documentazione relativa ai piani e ai programmi prima della loro deliberazione e trasmissione alle competenti istituzioni europee o statali.

2. Gli atti di cui al comma 1, definitivamente approvati dalle autorità competenti, sono comunicati al Consiglio regionale.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono le modalità di attuazione degli atti di cui al comma 1, sono sottoposte, secondo le disposizioni del Regolamento interno, al parere delle Commissioni consiliari competenti.

Art. 6 **Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali anche attraverso l'inserimento nelle leggi regionali di clausole valutative che definiscono i tempi, le modalità e gli indicatori per la raccolta delle informazioni necessarie a conoscere i processi di attuazione e i risultati conseguiti.

2. La Giunta regionale e gli altri soggetti attuatori collaborano al monitoraggio e trasmettono le informazioni richieste dal Consiglio regionale entro i termini dallo stesso indicati.

3. Il Consiglio regionale può definire progetti o studi di valutazione volti ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali o di altre politiche regionali previste da piani o programmi e a valutarne gli effetti con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.

4. Il Regolamento interno disciplina le modalità di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo anche al fine di assicurare un'adequata pubblicità degli esiti del controllo e della valutazione.

Art. 7 **Qualità della legislazione**

1. La Regione conforma la redazione dei testi normativi ai principi di chiarezza, omogeneità dei contenuti, semplicità nella formulazione, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti.

2. Nella formulazione delle norme si tiene conto della loro necessità e dell'impatto prodotto su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e sulle future generazioni.

3. La semplificazione e il riordino del sistema normativo sono perseguiti anche attraverso la redazione di testi unici e la periodica manutenzione della legislazione vigente.

4. Il Regolamento interno disciplina le modalità attraverso le quali gli uffici consiliari assicurano l'assistenza tecnico-giuridica e legislativa per l'analisi della qualità normativa e della coerenza della legislazione rispetto all'ordinamento regionale, statale ed europeo.

Art. 8 Nomine

1. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni ad esso attribuite dalla legge.
2. La procedura di acquisizione delle candidature è disciplinata dal Regolamento interno ed è improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità tra i generi.
3. **Le nomine di competenza del Presidente della Regione e della Giunta regionale relative al Segretario generale e ai direttori generali dell'amministrazione regionale, ai presidenti, amministratori e direttori generali degli enti del sistema Regione e ai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, sono trasmesse al Consiglio regionale prima della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Le Commissioni consiliari competenti, entro dieci giorni, possono esprimere un parere, eventualmente sentendo l'interessato³.**
4. L'atto finale di nomina può discostarsi dal parere delle Commissioni, motivando la decisione, che è comunicata al Consiglio regionale.

Art. 9 Funzioni del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede, interpreta e applica il Regolamento interno, assicura il buon funzionamento del Consiglio regionale, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

Art. 10 Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere regionale nello svolgimento del proprio mandato ha diritto di accedere agli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e), g), h), nonché di ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e dagli uffici della Regione notizie, informazioni, documenti e atti, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. Il Regolamento interno disciplina strumenti, termini e modalità per l'esercizio delle prerogative dei consiglieri regionali.

CAPO II Presidente della Regione

Art. 11 Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria che disciplina la materia elettorale.
2. Il Presidente della Regione è eletto per cinque anni che decorrono dalla data delle elezioni ed assume le funzioni all'atto della proclamazione.

³ Vedi scheda di approfondimento:

[n. 4\) "Ruolo del Consiglio regionale sulle nomine di competenza del Presidente della Regione e della Giunta regionale"](#).

3. Non è immediatamente rieleggibile chi ha già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione con decreto motivato del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna⁴.

Art. 12

Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione e, insieme alla Giunta regionale, è l'organo esecutivo della Regione.

2. In particolare, il Presidente della Regione:

- a) dirige la politica generale della Giunta regionale e ne è responsabile;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
- c) sovrintende all'amministrazione regionale e coordina l'attuazione delle politiche regionali;
- d) presenta al Consiglio regionale il Programma di governo e a metà legislatura la relazione sullo stato di attuazione dello stesso;
- e) nomina i componenti della Giunta regionale, attribuisce loro le deleghe mediante decreto e ne dà comunicazione al Consiglio regionale; in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta o di modifica, mediante decreto, dell'oggetto delle deleghe, ne dà motivata comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva;
- f) attribuisce le funzioni di vicepresidente a uno degli assessori;
- g) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali;
- h) informa il Consiglio regionale sui piani e i programmi regionali attuativi delle politiche dell'Unione europea e dello Stato e sulle eventuali modificazioni sostanziali degli stessi, sia nella fase della elaborazione che a seguito della loro approvazione definitiva;
- i) riferisce al Consiglio regionale delle intese e degli accordi con altre Regioni e altri Stati e con loro enti territoriali, sia nella fase della proposta che relativamente alla loro conclusione;
- j) informa il Consiglio regionale, con cadenza annuale e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, dell'attività svolta nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Conferenza unificata;
- k) informa con cadenza annuale il Consiglio regionale sulle attività svolte dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna;
- l) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità tra i generi;
- m) indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e dalla legge regionale;
- n) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone tempestivamente il Consiglio;
- o) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato alla Regione e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
- p) interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito quando sono trattate questioni di particolare interesse per la Regione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto speciale per la Sardegna;

⁴ Vedi scheda di approfondimento:

n. 5) ["Divieto di terzo mandato consecutivo Presidente della Regione giurisprudenza Corte costituzionale"](#).

- q) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali.

3. Il Presidente della Regione, inoltre, svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle altre fonti normative.

Art. 13

Programma di governo e comunicazione dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla seduta in cui è costituito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ai sensi del Regolamento interno, presenta al Consiglio regionale il Programma di governo che individua gli obiettivi strategici da perseguire nel corso della legislatura, nonché le modalità, gli strumenti e i tempi per la loro attuazione.

2. Il Consiglio regionale delibera sul Programma di governo secondo le norme del proprio Regolamento interno e può adottare un atto di indirizzo che ne specifica e integra il contenuto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. a)⁵.

3. Nella stessa seduta il Presidente della Regione comunica al Consiglio regionale i componenti della Giunta regionale e le deleghe loro attribuite.

Art. 14

Relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo

1. Allo scadere della metà della legislatura il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo evidenziando i risultati raggiunti, le iniziative da intraprendere e gli obiettivi da conseguire entro la fine della legislatura.

2. Il Consiglio regionale delibera sulla relazione secondo le norme del proprio Regolamento interno e può formulare atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b).

Art. 15⁶

Sottosegretario alla Presidenza della Regione

1. Il Presidente della Regione può nominare tra i consiglieri regionali un Sottosegretario alla Presidenza della Regione che partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto.

2. Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione:

- a) coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato;
- b) assicura lo stretto raccordo tra il Consiglio e la Giunta regionale allo scopo di garantire l'azione coordinata dei suddetti organi;
- c) può essere delegato dal Presidente della Regione a seguire specifici affari, anche attraverso la partecipazione a incontri e consessi istituzionali.

3. La carica di Sottosegretario alla Presidenza della Regione è incompatibile con quella di consigliere regionale secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2.

⁵ Vedi scheda di approfondimento:

n. 6) ["Implicazioni scelta modello elezione diretta Presidente della Regione giurisprudenza Corte costituzionale"](#).

⁶ Vedi scheda di approfondimento:

n. 7) ["Sottosegretario alla Presidenza della Regione"](#).

CAPO III
Giunta regionale

Art. 16
Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dodici assessori.
2. Gli assessori sono nominati e revocati con decreto del Presidente della Regione. All'atto della nomina ciascun assessore riceve le deleghe relative alle materie di rispettiva competenza.
3. La composizione della Giunta regionale è determinata assicurando la rappresentanza di ciascun genere nella misura di almeno il quaranta per cento dei componenti.
4. In caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta o di modifica dell'oggetto della delega, mediante decreto, il Presidente ne dà motivata comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva.
5. Il Presidente della Regione nomina tra i componenti della Giunta regionale il Vicepresidente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. f). Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.

Art. 17
Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, sotto il coordinamento del Presidente della Regione, attua il Programma di governo in coerenza con l'indirizzo politico generale.
2. In particolare, la Giunta regionale:
 - a) delibera gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
 - b) attua le leggi e gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale;
 - c) delibera i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio regionale;
 - d) delibera sulle nomine e sulle designazioni di competenza regionale, salvo diversa previsione di legge;
 - e) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento.
3. La Giunta regionale, inoltre, svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle altre fonti normative.
4. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti adottati dalla Giunta è assicurata idonea pubblicità.

Art. 18
Assessori regionali

1. Gli assessori regionali, nell'ambito delle materie loro delegate dal Presidente della Regione e in conformità alle direttive da questi impartite, definiscono l'indirizzo politico negli ambiti ricadenti nelle rispettive deleghe mediante l'assegnazione degli obiettivi e delle priorità agli

organi di vertice delle strutture amministrative di volta in volta competenti, che provvedono alla loro attuazione.⁷

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente di quelli che adottano nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Per tutta la durata dell'incarico la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2.

Art. 19⁸

Mozione di censura politica

1. Il Consiglio regionale può esprimere, secondo le norme del proprio Regolamento interno, censura politica nei confronti di un assessore o del suo operato mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un decimo dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione di cui al presente articolo non può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. Il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio regionale le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di cui al comma 1.

Art. 20

Organizzazione regionale

1. L'organizzazione regionale è improntata ai seguenti principi generali:

- a) ampia flessibilità nelle forme organizzative per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità;
- b) orientamento ai risultati e funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi;
- c) trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

2. I criteri di organizzazione dell'amministrazione regionale, l'assetto e il funzionamento delle strutture di massima dimensione e delle relative articolazioni organizzative, sono definiti con legge regionale.

3. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

CAPO IV

Disciplina della cessazione anticipata della legislatura

Art. 21

Scioglimento anticipato del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei seguenti casi:

- a) dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti, presentate secondo le norme del Regolamento interno; si considerano contestuali le dimissioni presentate individualmente per

⁷ Vedi scheda di approfondimento:

n. 8) ["Rapporto numero assessori regionali e strutture amministrative di massima dimensione della Regione".](#)

⁸ Vedi scheda di approfondimento:

n. 6) ["Implicazioni scelta modello elezione diretta Presidente della Regione giurisprudenza Corte costituzionale".](#)

iscritto al Presidente del Consiglio, in un arco di tempo non superiore ai cinque giorni a decorrere dalla ricezione della prima, nonché quelle presentate nel corso di una seduta del Consiglio;

- b) cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione per le cause di cui all'articolo 22;
- c) scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal verificarsi della relativa causa, dichiara con proprio decreto l'avvenuto scioglimento. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna entro sette giorni dalla sua adozione.

3. Le nuove elezioni sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento di cui al comma 2. Il decreto di indizione è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione⁹.

Art. 22

Cessazione del mandato del Presidente della Regione

1. Il mandato del Presidente della Regione cessa anticipatamente nei seguenti casi:

- a) dimissioni, impedimento permanente e morte;
- b) decadenza nei casi previsti dalla legge;
- c) approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23;
- d) rimozione disposta con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna.

2. Ciascuna delle cause di cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e il conseguente scioglimento del Consiglio regionale, sono dichiarati contestualmente dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna entro sette giorni dalla sua adozione.

3. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano irrevocabili decorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione formalmente presentata al Presidente del Consiglio regionale. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro i successivi cinque giorni.

4. Nel caso di impedimento permanente o di decadenza del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dall'accertamento della natura permanente dell'impedimento o dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che dichiara la decadenza, ai sensi del proprio Regolamento interno.

5. Nel caso di morte del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'evento.

⁹ Vedi schede di approfondimento:

n. 2) "Termini elezioni regione Sardegna disciplina vigente".

n. 9) "Ipotesi scioglimento "anticipato" del Consiglio regionale finestre temporali indizione elezioni".

n. 10) "Termine indizione elezioni in caso di scioglimento anticipato giurisprudenza Corte costituzionale".

Art. 23¹⁰
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta regionale e il conseguente scioglimento del Consiglio regionale.
3. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 22 è adottato entro cinque giorni dalla data di approvazione della mozione medesima.

Art. 24¹¹
Prorogatio

1. I poteri del Consiglio regionale, sia in caso di scadenza naturale, che di scioglimento anticipato, sono prorogati sino all'insediamento del nuovo organo.
2. In caso di scadenza naturale della legislatura o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, i poteri del Presidente della Regione sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente eletto.
3. In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente, morte e decadenza del Presidente della Regione, nonché di approvazione della mozione di sfiducia, le funzioni del Presidente della Regione sono esercitate dal Vicepresidente.
4. I poteri della Giunta regionale uscente sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. Nel periodo tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina dei componenti della Giunta, i poteri della Giunta sono esercitati dal nuovo Presidente.
5. L'esercizio dei poteri in regime di prorogatio è limitato agli atti di ordinaria amministrazione, fatta salva la motivata adozione di quelli indifferibili e urgenti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Regione disposti ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna.

CAPO V
Collaborazione tra gli organi di governo

Art. 25
Coordinamento istituzionale e collaborazione tra gli organi di governo

1. Il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale individuano strumenti finalizzati a garantire il raccordo e il coordinamento delle rispettive iniziative e attività.

¹⁰ Vedi scheda di approfondimento:

[n. 11\) "Termini discussione / votazione mozione di sfiducia".](#)

¹¹ Vedi scheda di approfondimento:

[n. 12\) "Prorogatio e limiti al subentro del vicepresidente giurisprudenza Corte costituzionale".](#)

2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale, trasmette documenti e informazioni relativi agli atti sottoposti all'esame e alla valutazione consiliare, o comunque ogni dato utile allo svolgimento delle funzioni consiliari legislative, di indirizzo e di controllo.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta adottano, ciascuno per il proprio ambito di competenza e d'intesa tra loro, regole condivise di redazione degli atti normativi al fine di assicurare la qualità normativa di cui all'articolo 7.

TITOLO III INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 26¹² Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione:

- a) il commissario straordinario del Governo, i prefetti, i viceprefetti e i questori che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- b) il Capo della polizia, il Vice capo della Polizia, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- c) i dipendenti dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori presso i Ministeri, le agenzie, gli enti e gli istituti statali, nonché i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni, agenzie, enti e istituti statali che esercitano le loro funzioni nella Regione e i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;
- d) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare la cui circoscrizione di comando territoriale comprenda, in tutto o in parte, il territorio della Regione;
- e) coloro ai quali sono conferite le funzioni dirigenziali presso l'amministrazione regionale e presso gli enti del sistema Regione, nonché i presidenti e gli amministratori dei suddetti enti;
- f) i capi di gabinetto, i segretari particolari, i consulenti e gli esperti degli Uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;
- g) i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale della Sardegna, ovvero, i commissari straordinari dei suddetti enti, nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'ente presso il quale esercitano le proprie funzioni;
- h) i presidenti, gli amministratori, i direttori generali, e comunque, i legali rappresentanti, delle società partecipate o controllate dalla Regione e dagli enti del sistema Regione, nonché, degli istituti, dei consorzi, delle fondazioni e degli enti da essi controllati o vigilati;
- i) i componenti di organi di garanzia istituiti dalla Regione;
- j) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio;
- k) i magistrati, anche onorari, addetti alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, nonché i componenti delle commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali del territorio della Regione sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici nei quali esercitano le loro funzioni.

¹² Vedi schede di approfondimento:

n. 13) ["Cause di ineleggibilità focus: cariche negli enti regionali"](#);

n. 14) ["Rimozione cause di ineleggibilità"](#);

n. 15) ["Termine rimozione cause di ineleggibilità giurisprudenza Corte costituzionale"](#).

2. Le cause di ineleggibilità che sussistono al momento dell'elezione comportano l'invalidità dell'elezione del Presidente della Regione e del consigliere regionale a cui si riferiscono. Le medesime cause, se sopravvenute all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione qualora non vengano rimosse entro i termini e con le modalità disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale e dalle fonti alle quali esso rimanda.

3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni cessano entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale.

5. L'amministrazione di provenienza è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari alla cessazione dalle funzioni nei casi di cui ai commi 3 e 4 tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla richiesta dell'interessato. Ove l'amministrazione non provveda entro detto termine, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, produce comunque effetto a decorrere dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.

6. La cessazione delle funzioni ai sensi dei commi 3, 4 e 5 comporta l'effettiva astensione da ogni atto o funzione inerente all'ufficio o all'incarico precedentemente rivestito.

7. Non possono essere nominati assessori regionali coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste per i consiglieri regionali al momento della nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale per la Sardegna e dalla presente legge.

8. Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al consigliere regionale, al Presidente della Regione e all'assessore regionale per disposizione di legge, di regolamento o di statuto in quanto connessi con il proprio mandato.

Art. 27¹³ Incompatibilità

1. Fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per la Sardegna, la carica di consigliere regionale, di Presidente della Regione e di assessore regionale è incompatibile con:

- a) la carica di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo o di un altro Consiglio regionale;
- b) la carica di Presidente della Regione o di componente della Giunta regionale di altra Regione;
- c) la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- d) la carica di presidente della provincia, di sindaco metropolitano nonché quella di assessore o consigliere di provincia, di città metropolitana e di comune con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- e) la carica di componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) la carica di presidente, amministratore o legale rappresentante di società, enti, istituti, anche di credito, o aziende, la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o degli enti del sistema Regione;

¹³ Vedi schede di approfondimento:

[n. 16\) "Cause di incompatibilità focus: cariche e incarichi in enti";](#)

[n. 17\) "Cause di incompatibilità focus: particolari condizioni".](#)

- g) la carica o le funzioni di legale rappresentante, amministratore, direttore generale, liquidatore, in associazioni, enti, società o imprese che gestiscono servizi pubblici per conto della Regione o degli enti del sistema Regione, ovvero, che da essi ricevono in via continuativa contributi, sovvenzioni e sussidi che rappresentano la parte prevalente del finanziamento della gestione ordinaria;
- h) l'esercizio continuativo di attività di consulenza o assistenza legale, amministrativa o tecnica in favore della Regione o degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e), g), h);
- i) la condizione di chi ha lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o con gli enti del sistema Regione; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
- j) la condizione di chi, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, o degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e), g), h), sia stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione o verso gli stessi enti e non ha ancora estinto il debito;
- k) la condizione di chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione o gli enti del sistema Regione, sia stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi della Regione o di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- l) la condizione di chi non ha reso il conto finanziario o di amministrazione relativo a una gestione riguardante la Regione degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e) e g).

2. La carica di consigliere regionale è incompatibile, inoltre, con quella di assessore regionale e di sottosegretario alla Presidenza della Regione. Il consigliere regionale che accetta la nomina ad assessore regionale o a sottosegretario alla Presidenza della Regione è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del decreto di nomina, provvede a dichiarare la sostituzione del consigliere interessato e dispone l'attribuzione della supplenza temporanea per l'esercizio delle relative funzioni al candidato al quale spetterebbe il seggio ai sensi della normativa elettorale vigente.

3. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 26 sopravvenute nel corso del mandato.

4. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione qualora non siano state rimosse entro i termini e con le modalità disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale e dalle fonti alle quali esso rimanda.

5. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al consigliere regionale, al Presidente della Regione e all'assessore regionale per disposizione di legge, di regolamento o di statuto in quanto connessi con il proprio mandato.

Art. 28

Competenze sulla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Spetta al Consiglio regionale deliberare sulla convalida degli eletti, sull'annullamento dell'elezione di un consigliere e sulla dichiarazione di decadenza.

2. L'esame e l'accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al presente Titolo, ovvero, di tutti gli altri casi di decadenza previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna e dalla legge,

anche sopravvenuti nel corso del mandato, sono di competenza della Giunta delle elezioni costituita presso il Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

3. Il Regolamento interno della Giunta delle elezioni disciplina il procedimento di contestazione agli interessati delle fattispecie di cui al comma 2 e i termini per la rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute nel corso del mandato e delle cause di incompatibilità.

4. Le disposizioni del presente Titolo trovano applicazione altresì per i consiglieri regionali subentranti, ivi compresi i supplenti.

5. Il procedimento di contestazione delle cause ostative alla nomina e delle cause di incompatibilità con la carica di assessore è disciplinato con legge regionale.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Iniziativa legislativa popolare

Art. 29 Progetti di legge di iniziativa popolare

1. L'iniziativa legislativa popolare, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, si esercita mediante la presentazione di progetti di legge redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare sono sottoscritti da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione¹⁴.

3. L'iniziativa legislativa popolare non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e non è ammessa nelle materie di cui all'articolo 31, comma 3.

4. Il Consiglio regionale è tenuto ad esaminare i progetti di legge d'iniziativa popolare nei termini e con le modalità definite dalle norme del Regolamento interno. I progetti di legge presentati non decadono con la conclusione della legislatura.

5. La Commissione di garanzia di cui all'articolo 35 verifica preliminarmente l'ammissibilità e la regolarità dell'iniziativa legislativa popolare.

6. La legge regionale disciplina le forme e le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare.

Capo II Referendum

Art. 30 Disposizioni generali

1. L'ordinamento regionale prevede, quali strumenti di democrazia partecipativa, il referendum abrogativo, propositivo e consultivo, nonché gli altri referendum di cui agli articoli 15, 43, 45 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna.

¹⁴ Vedi scheda di approfondimento:
[n. 18\) "Numero di firme iniziativa legislativa popolare"](#).

2. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. Non possono essere indetti referendum nei sei mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla data di svolgimento delle elezioni regionali. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le consultazioni referendarie già indette sono rinviate in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal presente comma.

4. In caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione, ove previsto, o di esito negativo della consultazione, il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

5. L'accertamento dell'ammissibilità e della regolarità del referendum è di competenza della Commissione di cui all'articolo 35.

6. La presente legge reca i principi generali relativi agli istituti del referendum abrogativo, propositivo e consultivo; le procedure per la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum sono disciplinate dalla legge regionale.

Art. 31 Referendum abrogativo

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano almeno diecimila elettori, ovvero, quattro consigli delle province e delle città metropolitane o un numero di consigli comunali che rappresentino almeno il quaranta per cento della popolazione regionale, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

2. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali, ovvero singole disposizioni di esse che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

3. **Non possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo a pena di inammissibilità¹⁵:**

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le leggi il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto speciale per la Sardegna, da leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive delle stesse;
- c) le leggi di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e della normativa dell'Unione europea di cui all' articolo 117, comma 5, della Costituzione;
- d) le leggi di attuazione e di esecuzione degli accordi o delle intese di cui all'articolo 117, commi 8 e 9 della Costituzione;
- e) le leggi connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
- f) le leggi riguardanti l'ordinamento degli uffici regionali;
- g) le leggi elettorali e le leggi che disciplinano il procedimento elettorale;
- h) le leggi adottate ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.

4. La proposta abrogativa sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e se in senso favorevole all'abrogazione si è espressa la maggioranza dei voti validi¹⁶.

¹⁵ Vedi scheda di approfondimento:
n. 19) ["Materie escluse referendum abrogativo"](#);

¹⁶ Vedi scheda di approfondimento:
n. 20) ["Quorum di partecipazione referendum abrogativo"](#).

5. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione referendaria. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora il risultato della consultazione sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge regionale, il Presidente con il medesimo decreto dichiara l'abrogazione, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

6. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, con il decreto di cui al comma 5 può ritardare l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione, indicandone espressamente i motivi.

Art. 32 Referendum consultivo

1. Il referendum regionale consultivo è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano almeno diecimila elettori su questioni di interesse generale.

2. Il Consiglio regionale, quando lo richiedano un terzo dei consiglieri regionali o, su provvedimenti di competenza della Giunta, su proposta della medesima, può deliberare l'indizione di un referendum regionale consultivo avente ad oggetto: questioni di interesse generale, proposte o provvedimenti legislativi o amministrativi regionali di particolare rilevanza, nonché proposte di legge presentate ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna.

3. La legge regionale può prevedere la disciplina generale di referendum consultivi, territorialmente limitati, su questioni di interesse locale.

4. Il quesito del referendum consultivo richiede all'elettore di esprimersi in senso favorevole o contrario alla questione o all'atto oggetto della consultazione.

5. Il referendum consultivo non è ammesso nelle materie di cui all'articolo 31, comma 3 e **non è valido se alla consultazione non partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto**¹⁷. L'esito è favorevole alla questione oggetto della consultazione se in tal senso si è pronunciata la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. L'esito del referendum consultivo non ha effetti vincolanti, gli organi della Regione possono tenerne conto nell'esercizio dei rispettivi poteri.

Art. 33 Referendum propositivo

1. Diecimila elettori possono presentare un progetto di legge regionale affinché sia sottoposto a referendum popolare propositivo ai sensi del presente articolo.

2. Il progetto di legge deve essere redatto in articoli e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.

3. Il referendum propositivo non è ammesso nei casi previsti dall'articolo 31, comma 3.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla presentazione, trasmette il progetto di legge regionale alla Commissione di cui all'articolo 35 ai fini dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità.

¹⁷ Vedi scheda di approfondimento:
n. 21) "Quorum di partecipazione referendum consultivo".

5. Decorsi dodici mesi dall'accertamento di cui al comma 4, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sul progetto di legge, il Presidente della Regione indice il referendum sul progetto di legge medesimo.

6. Il referendum propositivo è valido se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto¹⁸. L'esito del referendum è favorevole al progetto di legge regionale oggetto della consultazione se in tal senso si è pronunciata la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso il progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

Art. 34 Referendum confermativo

1. Il referendum di cui all'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è ammesso nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

Capo III Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare

Art. 35 Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare

1. La Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare ha il compito di verificare l'ammissibilità e la regolarità delle richieste di referendum e delle iniziative legislative popolari.

2. È composta da cinque membri scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche esperti in diritto costituzionale, amministrativo e regionale e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

3. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'insediamento, elegge i componenti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri ad esso assegnati.

4. La Commissione di garanzia resta in carica per la durata della legislatura ed esercita le sue funzioni fino alla costituzione della nuova. I componenti non sono immediatamente rieleggibili.

5. La Commissione di garanzia nella prima seduta elegge fra i suoi componenti il Presidente.

6. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali da cui possa sorgere un conflitto di interessi con la carica ricoperta.

7. La legge regionale disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento della Commissione in modo che siano assicurate l'autonomia e l'imparzialità dell'organo.

¹⁸ Vedi scheda di approfondimento:
[n. 22\) "Quorum di partecipazione referendum propositivo".](#)

TITOLO V
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 36
Rapporti con gli enti locali

1. La Regione riconosce e promuove le autonomie locali come elementi costitutivi dell'ordinamento regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e favorisce con le stesse forme stabili di raccordo interistituzionale.
2. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni persegue lo sviluppo omogeneo dell'intero territorio regionale e la coesione tra le diverse comunità locali.

Art. 37
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane della Regione.
3. La legge regionale disciplina le attribuzioni di cui al comma 1, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

BOZZA NON DEFINITIVA

